



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email crlnd.abruzzo01@figc.it - PEC Indabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2022-2023
Comunicato Ufficiale N.15
del 19 Settembre 2022
SEZIONI

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.](#)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.](#)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE](#)

[SEGRETERIA](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 11](#)

[Programma Gare Calcio a 11](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 5](#)

[Programma Gare Calcio a 5](#)

[ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.](#)

[ESPORT](#)

[ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale](#)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

[ALLEGATI](#)



C.U. N.15 del 19.9.2022

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); VINCENZO DE BENEDICTIS E MASSIMILIANO DI SCIPIO (COMPONENTI), CON L'ASSISTENZA DEL RAPPRESENTANTE DELL'A.I.A. SIG. ANTONIO COLELLA, HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 19.9.2022 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. GIUSEPPE ALONZI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. LUPI MARSÌ AVEZZANO NORD PER LA VIOLAZIONE:

a) DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 3 DELLO STATUTO FEDERALE E DALL'ART. 91 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO, DALLA DATA DEL 6.1.2022 ALLA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI, ESCLUSO IL CALCIATORE SIG. IGINIO PALLESCHI DALL'ATTIVITÀ DELLA SQUADRA DELLA A.S.D. LUPI MARSÌ AVEZZANO NORD SENZA ALCUN GIUSTIFICATO MOTIVO;

b) DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER ESSERSI LO STESSO, PUR ESSENDOSI PRESENTATO IN DATA 21.3.2022 A SEGUITO DELLA CONVOCAZIONE DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE PER ASCOLTARLO, RIFIUTATO SIA DI ESIBIRE UN PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, SIA DI RISPONDERE ALLE DOMANDE DEL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE, IMPEDENDO DI FATTO DI ACQUISIRE ELEMENTI UTILI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEI FATTI OGGETTO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO.

Con nota del 18.7.2022, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il sig. Alonzi Giuseppe, nella spiegata qualità, nonché la Società A.S.D. Lupi Marsi Avezzano Nord, per la contestazione sopra specificata.

Con raccomandata a.r. del 5.8.2022 regolarmente notificata, veniva contestata al solo Alonzi (tenuto conto che la società risulta esclusa dal campionato di appartenenza con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul C.U. n° 47 del 26.5.2022–Delegazione Provinciale L'Aquila ed è inattiva) la detta violazione e gli veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 19.9.2022, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenute.

All'udienza di trattazione compariva la sola Procura Federale.

Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità della notifica all'interessato, dava la parola al rappresentante della Procura, il quale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l'affermazione della responsabilità del soggetto deferito, chiedendo l'applicazione nei suoi confronti della sanzione di mesi nove d'inibizione e di € 600,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. Lupi Marsi Avezzano Nord.

Osserva il Tribunale che la responsabilità del soggetto deferito emerge chiaramente dagli atti del procedimento, anche in considerazione del comportamento ostruzionistico del medesimo all'attività di indagine della Procura e della mancata presenza nel presente giudizio senza fornire una propria versione dei fatti.

Ritiene quindi il Tribunale che allo stesso debba essere inflitta la sanzione della inibizione a svolgere le funzioni comunque attinenti allo svolgimento del gioco del calcio nell'ambito della F.I.G.C. per mesi sei, sanzione questa ritenuta congrua dallo stesso Tribunale.

Non si è proceduto nei confronti della A.S.D. Lupi Marsi Avezzano Nord, in quanto, come sopra detto, la stessa risulta inattiva.

C.U. N.15 del 19.9.2022

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Alonzi Giuseppe la sanzione della inibizione per mesi sei.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al soggetto deferito.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); VINCENZO DE BENEDETTIS E MASSIMILIANO DI SCIPIO (COMPONENTI), CON L'ASSISTENZA DEL RAPPRESENTANTE DELL'A.I.A. SIG. ANTONIO COLELLA, HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 19.9.2022 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

DEFERIMENTO:

- DELLA SIG.RA LUISA DURANTE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA S.S.D. SAN PELINO (OGGI POL. D. MARRUVIUM), PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER ESSERSI AVVALSA, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, DELL'ATTIVITÀ DEL SIG. GIOVANNI ENRICO CONTORNO, TESSERATO COME DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER ALTRA SOCIETÀ, AI FINI DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SIG. VALERIO CALDERONE;
- DEL SIG. GIOVANNI ENRICO CONTORNO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. ATLETICO STELLA D'ORIENTE E COMUNQUE SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020, SVOLTO ATTIVITÀ RIVOLTA AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SIG. VALERIO CALDERONE PER LA SOCIETÀ S.S.D. SAN PELINO (OGGI POL. D. MARRUVIUM);
- DEL SIG. VALERIO CALDERONE, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA S.S.D. SAN PELINO (OGGI POL. D. MARRUVIUM), PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER ESSERSI AVVALSO, AI FINI DEL PROPRIO TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ S.S.D. SAN PELINO NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020, DELL'ATTIVITÀ DEL SIG. GIOVANNI ENRICO CONTORNO, NON TESSERATO PER TALE SOCIETÀ;
- DELLA SOCIETÀ POL. D. MARRUVIUM (GIÀ S.S.D. SAN PELINO) PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI E COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DALLA SIG.RA LUISA DURANTE, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE;
- DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO STELLA D'ORIENTE LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI E COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. GIOVANNI ENRICO CONTORNO, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.

Con nota del 27.7.2022, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con atti regolarmente notificati a mezzo raccomandata a.r. per le persone fisiche e p.e.c. per le società, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il

C.U. N.15 del 19.9.2022

deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 19.9.2022, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie ritualmente pervenute.

All'udienza compariva il solo rappresentante della Procura Federale, il quale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l'affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'applicazione nei delle seguenti sanzioni: GIOVANNI ENRICO CONTORNO mesi sei d'inibizione; VALERIO CALDERONE tre giornate di squalifica; LUISA DURANTE mesi quattro d'inibizione; SOCIETA' POLISPORTIVA MARRUVIUM € 600,00 di ammenda; SOCIETA' ATLETICO STELLA D'ORIENTE € 400,00 di ammenda.

Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti emerge chiaramente dagli atti del procedimento, nonché dal comportamento processuale tenuto dagli stessi, i quali tenendosi lontani dallo stesso procedimento, hanno dimostrato di nulla poter opporre a propria difesa.

Ritiene quindi il Tribunale, tenuto conto della gravità dei fatti contestati e posti alla sua attenzione, che ai soggetti deferiti debbano essere inflitte le sanzioni come specificate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge mesi otto d'inibizione al sig. GIOVANNI ENRICO CONTORNO; cinque giornate di squalifica al sig. VALERIO CALDERONE; mesi sei d'inibizione alla sig.ra LUISA DURANTE; € 800,00 di ammenda alla SOCIETA' POLISPORTIVA MARRUVIUM e € 600,00 di ammenda alla SOCIETA' ATLETICO STELLA D'ORIENTE.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito internet abruzzo.lnd.it dal giovedì fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 19/9/2022.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**